

ORDINANZA prot. P.G. n. <u>602347</u>3/2019

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE NELL'AREA DELLA FIERA PATRONALE DI S. FAUSTINO E GIOVITA 2019.

IL SINDACO

- PREMESSO che nella giornata di venerdì 15 febbraio 2019, si svolgerà la tradizionale fiera in occasione della festa patronale di San Faustino e Giovita;
- CONSIDERATO che sono previste numerose manifestazioni collaterali alla fiera;
- TENUTO CONTO della presenza di N. 602 bancarelle regolarmente autorizzate alla vendita e somministrazione di bevande;
- ATTESO che è prevista la partecipazione di numerosi cittadini, considerata la notorietà dell'evento:
- PRESO ATTO che il consumo di bevande può generare l'abbandono su suolo pubblico di bottiglie e di contenitori in vetro, spesso ridotti in frantumi, sono potenziali strumenti di offesa:
- CONSIDERATO altresì che le zone sopra indicate sono interessate dalla presenza di pubblici esercizi;
- RILEVATO che compete anche al Sindaco, negli ambiti in cui emergono esigenze di tutela, l'adozione dei provvedimenti amministrativi di regolamentazione della somministrazione e vendita di bevande:
- RITENUTO per motivi di sicurezza pubblica e a tutela della pubblica incolumità, disciplinare la somministrazione e la vendita di bevande;
- TENUTO CONTO delle indicazioni pervenute dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi il 28 gennaio 2019 ai fini della prevenzione e tutela della sicurezza pubblica;

VISTI

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale:
- la Legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n.14

Piazza della Loggia, 1-25121 Brescia



• la Circolare del Ministero degli Interni;

ORDINA

dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 15 febbraio 2019, in occasione della fiera patronale di San Faustino e Giovita che interesserà numerose vie e piazze del centro storico cittadino:

- per gli operatori della fiera:
 - tutte le bevande dovranno essere somministrate per il consumo sul posto in bicchieri di plastica e non in contenitori di vetro e similari.
- Divieto di introduzione nell'area della fiera di bombolette spray urticante, prodotti pirotecnici e materiale esplodente;

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DEMANDA

agli organizzatori l'attivazione di misure idonee per attenzionare quanto disposto ed informare adeguatamente i partecipanti agli eventi;

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di Polizia e alle attività commerciali insistenti nell'area oggetto della presente ordinanza; al Servizio promozione della città ed eventi la comunicazione preventiva all'organizzatore dell'evento.

Brescia, 01.02.2019





Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Brescia.

Settore proponente: Settore Polizia Locale.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 previo appuntamento telefonico.

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Roberto Novelli.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).